



COMUNE DI DRESANO

Città Metropolitana di Milano

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022

SESSIONE ORDINARIA	SEDUTA PUBBLICA	PRIMA CONVOCAZIONE
--------------------	-----------------	--------------------

L'anno duemilaventidue, addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 21:00 , nella Sala Adunanze e in modalità telematica.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello, in modalità telematica, risultano:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
PENTA VITO	X		NEGRI SABRINA		X
INFANTE NICOLA	X		BORGIO VITTORIO MASSIMO	X	
ROTTA CLAUDIO ALBERTO	X		GALVANO FRANCESCO MARIA SAUL	X	
PRINCIPE FRANCESCO	X		PILLONI DANIELA	X	
FERRINI CLAUDIA	X		MEZZADRI DANIELE		X
PASINI ELIANA	X		LONGOBARDI FAUSTO		X

PRESENTI: 9 ASSENTI: 3

Sono presenti, in modalità telematica, l'Assessore Erika Passerini e la Responsabile dell'area Economico-Finanziaria Dott.ssa Ferri.

Assiste, in modalità telematica, il Segretario Generale **Dott.ssa Paola Maria Xibilia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **Vito Penta** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI DRESANO

Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
- in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006): "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo

Via Roma 3 20070 Dresano (MI)

Tel. 02/9827851 Partita Iva 06147390154 C.F. 84503760153

sito internet: www.comune.dresano.mi.it

comune.dresano@pec.regione.lombardia.it



COMUNE DI DRESANO

Città Metropolitana di Milano

nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU.

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste nel 2020:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di

Via Roma 3 20070 Dresano (MI)

Tel. 02/9827851 Partita Iva 06147390154 C.F. 84503760153

sito internet: www.comune.dresano.mi.it

comune.dresano@pec.regione.lombardia.it



COMUNE DI DRESANO

Città Metropolitana di Milano

inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge nr. 160/2019, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile	Note
base	massima	minima		
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso	con detrazione di 200,00 euro
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali	
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"	esenti dal 2022
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli	
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"	la quota dello 0,76% è riservata allo Stato
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili	

VISTA la delibera di Consiglio Comunale nr. 11 del 22/05/2020 di approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della "Nuova" IMU, come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale nr. 5 del 02/03/2021;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale nr. 6 del 02/03/2021 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2021;



COMUNE DI DRESANO

Città Metropolitana di Milano

RICHIAMATO l'art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, sono esenti dall'IMU i c.d. "beni merce", cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

CONSIDERATO che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso, si ritiene di poter confermare le aliquote deliberate per l'anno 2021;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2021 anche per l'anno 2022 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali, al 31 marzo 2022;

VISTO l'allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione, ai sensi dell'art 49 e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, sotto il profilo della regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art 49 e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il D. Lgs. nr. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la legge nr. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio);

VISTA la legge nr. 234 del 30 dicembre 2021;

Con voti favorevoli n. 6 (Penta, Infante, Rotta, Ferrini, Pasini, Borgo) contrari n. 3 (Principe, Galvano, Pilloni), astenuti n. 0, resi peralzata di mano, su n. 9 presenti (Penta, Infante,



COMUNE DI DRESANO

Città Metropolitana di Milano

Rotta, Ferrini, Pasini, Borgo, Principe, Galvano, Pilloni) e votanti (assenti n. 3: Negri, Mezzadri, Longobardi);

DELIBERA

Che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1) di **confermare** le aliquote dell'IMU, da applicare nell'anno 2022 determinandole come segue:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,50%	Abitazione principale di lusso
0,10%	Fabbricati rurali strumentali
esenti	"Beni merce"
0,96%	Terreni agricoli
0,96%	Fabbricati gruppo "D"
0,96%	Altri immobili

2) di **stabilire** la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;

3) di **riservarsi**, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019;

4) di **dare mandato** al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria affinché provveda ad espletare tutti gli adempimenti necessari previsti dalla Legge per l'efficacia della presente deliberazione con decorrenza dall' 1.01.2022, ivi compresa la sua pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Finanze per il tramite del portale www.portalefedarilismofiscale.gov.it;



COMUNE DI DRESANO

Città Metropolitana di Milano

5) di **pubblicare** la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, nonché in nell'apposita sezione "disposizioni generali" dell'Amministrazione Trasparente;

6) di **dichiarare**, con voti favorevoli n. 6 (Penta, Infante, Rotta, Ferrini, Pasini, Borgo) contrari n. 3 (Principe, Galvano, Pilloni), astenuti n. 0, resi per alzata di mano, su n. 9 presenti (Penta, Infante, Rotta, Ferrini, Pasini, Borgo, Principe, Galvano, Pilloni) e votanti (assenti n. 3: Negri, Mezzadri, Longobardi) il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
Vito Penta

IL Segretario Generale
Dott.ssa Paola Maria Xibilia

(atto sottoscritto digitalmente)